

Bruxelles, 18 luglio 2014
(OR. en)

12013/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0217 (COD)**

**ENFOPOL 222
CODEC 1639**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	16 luglio 2014
n. doc. Comm.:	COM(2014) 465 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2014) 465 final



Bruxelles, 16.7.2014
COM(2014) 465 final

2014/0217 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto politico

L'Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita nel 2005, con decisione 2005/681/GAI del Consiglio¹, come agenzia dell'Unione europea preposta alle attività di formazione degli alti funzionari delle autorità di contrasto. Il suo compito è facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando corsi su tematiche di polizia con una dimensione europea. Essa inoltre definisce piani formativi comuni su temi specifici, diffonde le migliori pratiche e i risultati della ricerca, coordina un programma di scambio per alti funzionari e ufficiali di polizia e formatori e, per progetti specifici, può fungere da partner dei beneficiari di sovvenzioni dell'UE. Il regolamento (UE) n. 543/2014, del 15 maggio 2014, che modifica la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, entrato in vigore il 29 maggio 2014, trasferisce la sua sede da Bramshill (Regno Unito) a Budapest (Ungheria).

Il 27 marzo 2013 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che aggiorna il quadro normativo dell'Ufficio europeo di polizia (Europol)². Per quanto riguarda CEPOL e la formazione dei funzionari delle autorità di contrasto, la proposta persegue tre obiettivi: primo, unire CEPOL ed Europol in un'unica agenzia per creare sinergie tra le attività operative di contrasto e le attività di formazione e realizzare risparmi amministrativi da investire in formazione; secondo, rafforzare la capacità dell'agenzia risultante dalla fusione di sostenere la formazione dell'UE delle autorità di contrasto, conferendole i poteri necessari per attuare il programma di formazione europea delle autorità di contrasto proposto dalla Commissione parallelamente alla proposta di un nuovo regolamento Europol³; terzo, conformare le disposizioni sulla governance di Europol alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE, approvata nel luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno accolto la proposta di fusione di CEPOL e di Europol. Il 6 maggio 2014 hanno invece adottato un regolamento (proposto dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 76 del TFUE e basato sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del TFUE) che trasferisce la sede di CEPOL, come agenzia indipendente, a Budapest⁴. Essendosi opposti alla fusione, il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno discusso approfonditamente le parti della proposta Europol riguardanti la formazione.

Il regolamento che trasferisce la sede di CEPOL a Budapest invita la Commissione a presentare una relazione sull'efficacia della decisione, corredata, se del caso, di una proposta legislativa per l'Agenzia. La presente proposta di regolamento risponde a tale invito. Risponde inoltre all'invito, formulato nel programma di Stoccolma⁵, di intensificare la formazione relativa alle tematiche connesse all'Unione e renderla sistematicamente accessibile per tutte le professioni coinvolte nella lotta alla criminalità, e alla richiesta del Parlamento europeo di elaborare una politica di formazione europea per i funzionari delle autorità di contrasto onde

¹ GU L 256 dell'1.10.2005.

² COM(2013) 173/2 final.

³ COM(2013) 172 final.

⁴ Tale regolamento modifica l'articolo 4 della decisione 2005/681/GAI del Consiglio che designa Bramshill (UK) quale sede di CEPOL.

⁵ Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).

far fronte alla natura sempre più complessa e internazionale della criminalità grave⁶. La presente proposta di regolamento è in linea con le priorità fissate nella strategia di sicurezza interna dell'UE in azione⁷ e con la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE. L'esigenza di sviluppare una formazione a livello di UE per il personale delle autorità di contrasto al fine di sostenere la cooperazione pratica e attuare pienamente il programma di formazione europea delle autorità di contrasto è anche una delle priorità chiave per il futuro individuate dalla Commissione nella comunicazione "Un'Europa aperta e sicura: come realizzarla"⁸.

La presente proposta di regolamento si basa - salvo per quanto riguarda la questione della fusione di CEPOL e di Europol già decisa dai colegislatori - sui lavori preparatori svolti dalla Commissione nel 2011 e nel 2012 per la modernizzazione della base giuridica di CEPOL. Dispone quindi un quadro giuridico per una nuova CEPOL, che la dota di obiettivi più ampi e di una governance modernizzata, e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI.

1.2. Obiettivo generale

Negli ultimi dieci anni l'UE ha visto aumentare e diversificarsi le forme gravi di criminalità e la criminalità organizzata⁹. La valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) del 2013 rileva che tali tipi di criminalità sono un fenomeno sempre più dinamico e complesso e continuano a costituire una minaccia significativa per la sicurezza e la prosperità dell'Unione¹⁰. La criminalità transnazionale può essere contrastata solo con la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia, le dogane, le guardie di frontiera e altre autorità. Perché la collaborazione sia efficace occorre però che tali autorità siano formate adeguatamente e operino in un clima di sufficiente fiducia reciproca. In questo contesto, gli obiettivi strategici e operativi della lotta contro la criminalità organizzata, le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo devono essere sostenuti da formazioni coerenti, riconosciute e di alta qualità in settori specialistici e le cui priorità sono stabilite a livello centrale, rivolte ai funzionari delle autorità di contrasto dell'UE che partecipano alla cooperazione transnazionale.

L'obiettivo generale della presente proposta di regolamento è pertanto migliorare la sicurezza dell'UE attraverso l'attuazione, da parte di CEPOL, di un nuovo approccio alla formazione dei funzionari delle autorità di contrasto dell'UE, in linea con l'evoluzione delle priorità della cooperazione operativa nell'attività di contrasto.

Il nuovo approccio alla formazione - o sistema di apprendimento - è fissato nel programma di formazione europea delle autorità di contrasto, che mira a far acquisire ai funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado (dai funzionari, ufficiali e agenti di polizia alle guardie di frontiera, agli agenti doganali, e, se del caso, ad altri funzionari statali come i pubblici ministeri) le conoscenze e abilità necessarie per prevenire e combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera cooperando proficuamente con i loro colleghi degli altri Stati membri, delle agenzie dell'Unione, dei paesi terzi e delle

⁶ Relazione della Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro del 22 febbraio 2013, e risoluzione del Parlamento europeo, del 2 aprile 2014, sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma.

⁷ COM(2010) 673 def.

⁸ COM(2014) 154 final.

⁹ Valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell'UE, 2011.

¹⁰ Valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), 2013.

organizzazioni internazionali.

Al fine di conseguire l'obiettivo generale, la presente proposta di regolamento assegna a CEPOL due compiti principali: **1)** offrire formazioni e scambi pertinenti a livello dell'UE e **2)** coordinare l'attuazione del programma di formazione europea delle autorità di contrasto effettuando analisi delle esigenze di formazione strategica e garantendo un quadro comune della qualità per l'apprendimento in materia di lotta alla criminalità.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nel 2010 e nel 2011 la Commissione ha discusso la riforma di Europol e di CEPOL e la formazione dell'UE delle autorità di contrasto con i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, del consiglio di amministrazione di Europol, del consiglio di amministrazione di CEPOL e dei parlamenti nazionali.

2.1 Studi esterni

In linea con l'articolo 21 della decisione CEPOL¹¹, nel 2010-2011 è stata condotta una **valutazione** esterna **quinquennale**. La relazione finale è stata presentata al consiglio di amministrazione di CEPOL il 31 gennaio 2011¹². Uno **studio esterno** indipendente, commissionato a sostegno della preparazione della valutazione d'impatto, ha valutato il funzionamento di CEPOL e la legislazione che la disciplina alla luce degli obiettivi delineati nel programma di Stoccolma, e ha analizzato l'impatto delle possibili azioni future. È stata consultata un'ampia gamma di parti interessate, in particolare i rappresentanti delle parti interessate nazionali di CEPOL, gli utenti delle attività di CEPOL e gli esperti nel settore della cooperazione di polizia e della formazione. Lo studio è stato presentato alla Commissione il 23 aprile 2012¹³.

2.2 Consultazioni esterne

Inoltre, la Commissione ha coinvolto tutti gli Stati membri nella valutazione del funzionamento della decisione CEPOL e nella sua revisione. Il ruolo futuro di CEPOL è stato discusso anche nell'ambito di diversi seminari organizzati dalla Commissione nella seconda metà del 2011 e nella prima parte del 2012 per ricevere idee sul programma europeo di formazione. Il 7 febbraio 2012 la Commissione ha organizzato un seminario di consultazione con 20 partecipanti, principalmente di UK, FR, DE, ES, DK, BE, SK, PL e CEPOL, per valutare i problemi individuati nello studio e le raccomandazioni, e prendere in esame eventuali alternative. Il 3 maggio 2012 la Commissione ha organizzato una conferenza consultiva con 60 partecipanti provenienti da tutti gli Stati membri.

2.3 Consultazioni interne

La DG HOME ha effettuato una consultazione interna istituendo un gruppo interservizi specifico, cui hanno partecipato rappresentanti del SG, del SJ, delle DG HR, BUDG e JUST, dello IAS, dell'OLAF e del SEAE. Le riunioni del gruppo si sono svolte il 15 marzo, 21 maggio e 5 giugno 2012.

¹¹ *Study on Five Years evaluation of CEPOL activity* 21.1.2011 Consortium Blomeyer & Sanz, Centre for Strategy and Evaluation Studies LLP and Evalutility Ltd.

¹² www.cepol.europa.eu

¹³ *Study on the amendment of the Council Decision 20905/681/JHA setting up CEPOL activity*. Final Report 21.4.2012 - GHK Consultants.

2.4 Valutazione dell'impatto

In linea con la politica per legiferare meglio, la Commissione ha elaborato due valutazioni d'impatto delle alternative strategiche per Europol e CEPOL.

La valutazione d'impatto relativa a CEPOL si basa su due obiettivi strategici: i) garantire una formazione qualitativamente migliore, più strutturata e più coerente sulle tematiche legate alla criminalità transfrontaliera, accessibile a una gamma più ampia di funzionari delle autorità di contrasto, e ii) creare un quadro per raggiungere tale obiettivo in linea con la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE. Nell'illustrare il programma di formazione europea delle autorità di contrasto, per la cui attuazione saranno necessarie risorse aggiuntive, la Commissione ha esaminato varie opzioni, tra cui il rafforzamento e la razionalizzazione di CEPOL come agenzia distinta e la fusione, parziale o totale, delle funzioni di CEPOL e di Europol in una nuova agenzia Europol.

Conformemente a una metodologia consolidata, la Commissione, coadiuvata da un gruppo direttivo interservizi, ha valutato ciascuna opzione in funzione delle conseguenze in termini di sicurezza, dei costi (compreso l'impatto sul bilancio delle istituzioni dell'Unione europea) e dell'effetto sui diritti fondamentali.

L'analisi dell'impatto complessivo ha portato, nel contesto della proposta di regolamento Europol, a individuare l'opzione preferita, vale a dire la fusione di CEPOL e di Europol. Tuttavia, il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno accolto né la proposta di fusione né l'opzione alternativa di ubicare le due agenzie all'Aia (Paesi Bassi)¹⁴, e hanno deciso di trasferire CEPOL a Budapest come agenzia indipendente.

La presente proposta di regolamento mantiene quindi CEPOL come agenzia indipendente, con sede a Budapest. Qualsiasi altra opzione, in questa fase, genererebbe costi aggiuntivi e incertezza sul futuro dell'Agenzia e del suo personale, incidendo negativamente sulla sua capacità di realizzare gli obiettivi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica della presente proposta.

Obiettivo e contenuto della proposta

La presente proposta mira a:

conferire a CEPOL un mandato legale ad hoc e risorse congrue per realizzare l'iniziativa di formazione prevista nella comunicazione della Commissione sul programma di formazione europea delle autorità di contrasto, pubblicata nel marzo 2013;

migliorare la governance di CEPOL, cercando di aumentarne l'efficacia e conformandola ai principi esposti nella dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE.

¹⁴ Secondo questa opzione, CEPOL avrebbe conservato l'autonomia giuridica, la sua governance, il suo bilancio, la sua missione e il suo mandato, ma avrebbe condiviso alcuni servizi amministrativi con Europol.

Attuazione di un approccio europeo alla formazione

La comunicazione della Commissione sul programma di formazione europea delle autorità di contrasto mira a rendere più efficace la risposta dell'Unione alle sfide comuni per la sicurezza, migliorare il livello delle attività di polizia nell'Unione europea e stimolare lo sviluppo di una cultura comune in materia di contrasto quale mezzo per rafforzare la fiducia reciproca e la cooperazione. Intende individuare e colmare le carenze formative delle autorità di contrasto su questioni transfrontaliere, sostenendo e, se del caso, coordinando le iniziative di formazione dei centri di eccellenza europei e nazionali¹⁵. Per realizzare l'iniziativa di formazione prevista dalla comunicazione, la presente proposta di regolamento mira a conferire a CEPOL un mandato legale ad hoc e le necessarie risorse.

La portata del mandato di CEPOL è ampliata affinché l'Agenzia possa sostenere, sviluppare, fornire e coordinare attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado (non solo per gli alti funzionari e ufficiali di polizia, come avviene attualmente in base alla decisione CEPOL) e agli agenti doganali e di altri servizi pertinenti che si occupano di questioni transfrontaliere.

La proposta prevede che l'Agenzia continui a funzionare come una rete, appoggiandosi alla rete degli istituti di formazione degli Stati membri per i funzionari delle autorità di contrasto e mantenendo i contatti con un'unica unità nazionale in ciascuno Stato membro.

Gli obiettivi di CEPOL sono aggiornati e chiariti affinché l'Agenzia possa: migliorare la consapevolezza e la conoscenza degli strumenti internazionali e dell'Unione e delle istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione europea; incoraggiare lo sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale tra gli Stati membri; fornire nozioni sui settori tematici specifici penali o relativi all'attività di polizia in cui la formazione a livello dell'Unione può apportare un valore aggiunto; fornire sessioni di formazione preliminare adeguate per i partecipanti a missioni civili in paesi terzi.

Il presente regolamento fissa i compiti di CEPOL in base a una valutazione delle esigenze di formazione strategica per rispondere alle priorità dell'UE nel settore della sicurezza interna e dei suoi aspetti esterni, in linea con i cicli programmatici pertinenti e attraverso l'introduzione di un sistema di certificazione accreditato.

Migliore governance

La proposta migliora la governance di CEPOL snellendo le procedure, in particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo, e conformando CEPOL ai principi esposti nella dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE, tenendo presente che CEPOL, in quanto centro di attività di apprendimento dell'UE, dovrebbe continuare ad appoggiarsi alla rete degli istituti di formazione degli Stati membri ed essere in contatto con un'unica unità nazionale in ciascuno Stato membro.

La Commissione e gli Stati membri sono rappresentati nel consiglio di amministrazione di CEPOL. In linea con il mandato dell'Agenzia, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di

¹⁵ La comunicazione della Commissione sul programma di formazione europea delle autorità di contrasto si basa su un'analisi del fabbisogno e dell'offerta di formazione effettuata da CEPOL e su consultazioni con gli esperti nazionali e le agenzie GAI tenutesi nel 2011 e nel 2012 in occasione di quattro riunioni di esperti e tre conferenze a cui hanno partecipato anche membri del Parlamento europeo.

bilancio. Per gli aspetti tecnici della formazione, il consiglio di amministrazione si avvarrà della consulenza di un comitato scientifico (comitato scientifico per la formazione).

Al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di CEPOL, adottare la relazione annuale di attività e nominare il direttore esecutivo.

Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di CEPOL, il direttore esecutivo ne è il rappresentante legale e amministratore. Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e garantisce che CEPOL adempia ai compiti derivanti dal regolamento proposto. In particolare, spetterà al direttore esecutivo preparare i documenti di bilancio e di pianificazione da presentare per decisione al consiglio di amministrazione e attuare i programmi di lavoro annuale e pluriennale di CEPOL e altri documenti di pianificazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'adozione del presente regolamento non avrà alcuna incidenza finanziaria supplementare, come risulta dalla scheda finanziaria legislativa allegata. Le cifre indicate nella scheda finanziaria cumulano l'importo totale previsto per CEPOL nella pianificazione per il periodo finanziario 2016-2020 (comunicazione COM(2013) 519) e le esigenze finanziarie di 3,710 milioni di EUR necessarie per esercitare il mandato relativo al programma di formazione europea delle autorità di contrasto.

Saranno necessari altri 4 ETP per svolgere i nuovi compiti di formazione dei funzionari delle autorità di contrasto, ossia le attività per attuare il programma di formazione europea delle autorità di contrasto. Il compito specifico del personale supplementare sarà coordinare i 4 ambiti del programma e garantire che le attività di formazione si basino sull'analisi periodica delle esigenze di formazione e assicurino una formazione di alta qualità. Inoltre, 1 ETP sarà assunto come consigliere giuridico conformemente alla raccomandazione del Mediatore europeo. Tenuto conto dei posti supplementari già previsti nella comunicazione COM(2013) 519 final, dovranno essere assunti soltanto 1 ETP supplementare nel 2016 e 1 ETP supplementare nel 2017, mentre il posto supplementare previsto per il 2018 nella medesima comunicazione dovrebbe essere anticipato al 2017. Al fine di rispettare l'obiettivo di ridurre il personale del 5%, tali modifiche rispetto a quanto previsto dalla comunicazione richiederanno una compensazione esatta e sono quindi soggette alla disponibilità di risorse nella riserva di reimpiego per le agenzie attraverso le procedure di bilancio annuali, per un importo stimato di 1,305 milioni di EUR di spese di personale nel periodo 2016-2020.

Grazie al trasferimento della sede da Bramshill a Budapest e alla differenza tra il coefficiente correttore per il Regno Unito e quello per l'Ungheria, nel periodo 2016-2020 sarà risparmiato un importo stimato di 6,092 milioni di EUR di spese di personale (escluse le tasse scolastiche). Le tasse scolastiche per i figli del personale di CEPOL costituiranno un costo supplementare pari a 1,868 milioni di EUR per lo stesso periodo.

Grazie al contenimento dei costi per gli edifici, l'attrezzatura e le spese del consiglio di amministrazione, nello stesso periodo si risparmieranno 0,658 milioni di EUR.

Il trasferimento di circa 40 membri del personale dall'attuale sede di CEPOL a Bramshill al nuovo sito a Budapest avrà luogo prima che la presente proposta di regolamento entri in vigore.

Pertanto, l'incidenza totale sul bilancio della presente proposta legislativa per il periodo 2016-2020 è di 45,383 milioni di EUR per CEPOL come agenzia indipendente con sede a Budapest.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accademia europea di polizia è stata istituita con decisione 2005/681/GAI del Consiglio¹⁶ come entità dell'Unione avente lo scopo di contribuire alla formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia degli Stati membri e facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea.
- (2) Il programma di Stoccolma "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" fissa l'obiettivo di creare un'autentica cultura europea in materia di applicazione della legge istituendo programmi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i professionisti preposti all'azione di contrasto a livello nazionale e dell'Unione.
- (3) Il programma di formazione europea delle autorità di contrasto¹⁷ risponde all'invito formulato dal Consiglio europeo nel programma di Stoccolma di intensificare la formazione relativa alle tematiche connesse all'Unione e renderla sistematicamente accessibile per tutte le professioni coinvolte nella lotta alla criminalità, e alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare il quadro dell'Unione per la formazione del personale giudiziario e di polizia.
- (4) In tale contesto, sviluppare la formazione a livello dell'Unione per il personale delle autorità di contrasto al fine di sostenere la cooperazione pratica e la piena attuazione del programma di formazione europea delle autorità di contrasto rappresenta una priorità fondamentale per i prossimi anni.

¹⁶ Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63).

¹⁷ COM(2013) 172 final.

- (5) Tenuto conto del programma di formazione europea delle autorità di contrasto, la semplificazione e il miglioramento del funzionamento di CEPOL aumentano le possibilità dell'Agenzia di sostenere, sviluppare, fornire e coordinare attività di formazione per le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, senza pregiudicare le iniziative degli Stati membri nel campo della formazione per il personale delle autorità di contrasto.
- (6) Per garantire che la formazione a livello dell'Unione per il personale delle autorità di contrasto sia di alta qualità, coerente e omogenea, CEPOL dovrebbe cercare di strutturarla conformemente ai principi enunciati nel programma di formazione europea delle autorità di contrasto. È opportuno che la formazione a livello dell'Unione si rivolga ai funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado. CEPOL dovrebbe garantire che la formazione sia valutata e che le conclusioni delle analisi delle esigenze di formazione siano inglobate nella pianificazione, onde aumentare l'efficacia delle azioni future. È altresì opportuno che CEPOL promuova il riconoscimento negli Stati membri delle formazioni fornite a livello dell'Unione.
- (7) Al fine di evitare doppioni tra le attività di formazione per il personale delle autorità di contrasto competenti svolte dalle attuali agenzie dell'Unione europea e altri organismi pertinenti, CEPOL dovrebbe valutare le esigenze di formazione strategica e focalizzarsi sulle priorità dell'Unione nel settore della sicurezza interna e dei suoi aspetti esterni, in linea con i cicli programmatici pertinenti.
- (8) Per realizzare tali obiettivi, CEPOL, quale centro delle attività di apprendimento dell'Unione, dovrebbe mantenere e incoraggiare la cooperazione con la rete di istituti di formazione degli Stati membri. Dovrebbe inoltre essere sostenuta da un'"unità nazionale" in ciascuno Stato membro. Le attività delle unità nazionali dovrebbero essere coordinate a livello dell'Unione da CEPOL.
- (9) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di CEPOL, in modo da controllarne efficacemente l'operato. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto da membri nominati in base alla loro esperienza di gestione di organizzazioni del settore pubblico o privato e alle loro conoscenze in materia di politica nazionale di formazione dei funzionari delle autorità di contrasto. Al consiglio di amministrazione dovrebbero essere conferiti i poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e la strategia di CEPOL, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni di CEPOL, nominarne il direttore, stabilire gli indicatori di risultato ed esercitare i poteri di autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti.
- (10) Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di CEPOL, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e amministratore, eserciti tutte le sue funzioni in piena indipendenza e garantisca che CEPOL adempia ai compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, è necessario che spetti al direttore esecutivo preparare i documenti di bilancio e di pianificazione da presentare per decisione al consiglio di amministrazione, attuare la programmazione annuale e pluriennale e i programmi di lavoro annuale di CEPOL.
- (11) Al fine di garantire la qualità scientifica dell'attività di CEPOL, è opportuno istituire un comitato scientifico, composto da persone indipendenti dotate delle più alte qualifiche

accademiche o professionali nelle materie contemplate dal presente regolamento, che funga da organo consultivo indipendente.

- (12) CEPOL dovrebbe garantire che le sue attività di formazione integrino gli sviluppi pertinenti nel settore della ricerca e incoraggiare la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri.
- (13) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che CEPOL disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (14) Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, CEPOL dovrebbe poter concedere sovvenzioni agli istituti di formazione e di ricerca degli Stati membri per la realizzazione dei suoi corsi, seminari e conferenze. Le sovvenzioni concesse agli Stati membri dovrebbero contribuire a promuovere la cooperazione fra gli istituti di formazione degli Stati membri nell'ambito della rete e il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto.
- (15) Per assolvere la sua missione, e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, CEPOL dovrebbe poter cooperare con le altre agenzie e organismi competenti dell'Unione, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente al presente regolamento o nel quadro di accordi di lavoro conclusi con gli istituti di formazione nazionali dei paesi terzi sulla base dell'articolo 8 della decisione 2005/681/GAI del Consiglio.
- (16) A CEPOL dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.
- (17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto al rispetto della vita privata, tutelati dagli articoli 8 e 7 della Carta e dall'articolo 16 del trattato.
- (18) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) al fine di promuovere una politica coerente di formazione europea delle autorità di contrasto.
2. CEPOL istituita con il presente regolamento sostituisce e succede a CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "funzionari delle autorità di contrasto", i funzionari e ufficiali di polizia, delle dogane e di altri servizi pertinenti, tra cui gli organismi dell'Unione, preposti alla prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, alla gestione delle crisi e alle operazioni di polizia internazionali in occasione di eventi di primo piano;
- b) "organismi dell'Unione", le istituzioni, le entità, gli organismi, le missioni, gli uffici e le agenzie istituiti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o sulla base dei medesimi;
- c) "organizzazioni internazionali", le organizzazioni internazionali ed enti di diritto internazionale pubblico a quelle subordinate o altri organismi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più paesi, nonché Interpol;

Articolo 3

Obiettivi

1. CEPOL sostiene, sviluppa e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, in linea con il programma di formazione europea delle autorità di contrasto, in particolare nei settori della lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri e il terrorismo, della gestione degli eventi sportivi e ad alto rischio per l'ordine pubblico, della programmazione e del comando di missioni dell'Unione, nonché della leadership nelle attività di contrasto e delle competenze linguistiche, al fine di:
 - (a) accrescere la consapevolezza e la conoscenza:
 - i) degli strumenti internazionali e dell'Unione sulla cooperazione nell'attività di contrasto;
 - ii) degli organismi dell'UE, in particolare Europol, Eurojust e Frontex, e del loro ruolo e funzionamento;
 - iii) degli aspetti giudiziari della cooperazione delle autorità di contrasto, e delle modalità pratiche di accesso ai canali di informazione;
 - (b) incoraggiare lo sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale tra gli Stati membri e tra questi, gli organismi dell'Unione e i paesi terzi;
 - (c) fornire nozioni sui settori tematici specifici penali o relativi all'attività di polizia in cui la formazione a livello dell'Unione può apportare un valore aggiunto;
 - (d) definire piani formativi comuni specifici che preparino i funzionari delle autorità di contrasto a partecipare alle missioni dell'Unione;
 - (e) sostenere le attività degli Stati membri e degli organismi dell'Unione nei paesi terzi dirette a sviluppare capacità di contrasto;
 - (f) formare i formatori e contribuire a migliorare e scambiare le migliori pratiche di apprendimento.
2. CEPOL sviluppa strumenti e metodi di apprendimento, li aggiorna regolarmente e li applica in una prospettiva di formazione permanente per consolidare le competenze dei funzionari delle autorità di contrasto. CEPOL valuta i risultati di tali azioni al fine di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle azioni future.
3. CEPOL si appoggia alla rete degli istituti di formazione degli Stati membri per i funzionari delle autorità di contrasto ed è in contatto con un'unica unità nazionale della rete in ciascuno Stato membro, e a tutte le altre autorità competenti degli Stati membri i cui compiti includono la formazione dei funzionari delle autorità di contrasto.

4. Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 sono realizzate da CEPOL in cooperazione con la rete di istituti di formazione degli Stati membri, conformemente alle regole finanziarie applicabili a CEPOL.

Articolo 4

Compiti

1. CEPOL elabora analisi delle esigenze di formazione strategica pluriennali e programmi di apprendimento pluriennali.
2. CEPOL sviluppa e realizza attività di formazione e prodotti di apprendimento, che possono comprendere:
 - a) corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line;
 - b) piani formativi comuni per sensibilizzare, colmare le lacune e/o facilitare un approccio comune ai fenomeni criminali transfrontalieri;
 - c) moduli di formazione graduati su livelli progressivi o in base alla complessità delle competenze che il gruppo di destinatari deve acquisire, e incentrati su una regione geografica definita o su un settore tematico specifico di attività criminale o su insieme specifico di competenze professionali;
 - d) scambio e programmi di distacco di funzionari delle autorità di contrasto nell'ottica di un approccio formativo di tipo operativo.
3. Al fine di assicurare la coerenza della politica di formazione europea diretta a sostenere le missioni e lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi, CEPOL:
 - a) valuta l'impatto delle esistenti politiche e iniziative connesse all'Unione in materia di formazione delle autorità di contrasto;
 - b) sviluppa e fornisce attività di formazione per preparare i funzionari delle autorità di contrasto degli Stati membri a partecipare a missioni dell'Unione, anche per consentire loro di acquisire le appropriate competenze linguistiche, in coordinamento con l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa;
 - c) sviluppa e fornisce attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione all'Unione e i paesi cui si applica la politica europea di vicinato;
 - d) gestisce i fondi assegnati all'assistenza esterna dell'Unione per aiutare i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nei settori politici pertinenti, conformemente alle priorità stabilite dall'Unione.

4. CEPOL promuove il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e le connesse norme qualitative europee esistenti.
5. CEPOL può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato. Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 5

Ricerca pertinente alla formazione

1. CEPOL contribuisce allo sviluppo della ricerca pertinente alle attività di formazione rientranti nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la criminalità grave e, in generale, le questioni transfrontaliere in materia penale.
2. CEPOL promuove e istituisce partenariati con organismi dell'Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private, e incoraggia la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri.

CAPO II

COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI E CEPOL

Articolo 6

Unità nazionali CEPOL

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale affinché svolga i compiti indicati nel presente articolo. In ogni Stato membro è designato un funzionario a capo dell'unità nazionale. Il capo dell'unità nazionale è il punto di contatto nazionale CEPOL. Ove possibile, il capo dell'unità nazionale è il rappresentante dello Stato membro in seno al consiglio di amministrazione.
2. Le unità nazionali:
 - a) forniscono di loro iniziativa a CEPOL le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - b) contribuiscono all'effettiva comunicazione e cooperazione di CEPOL con tutti gli istituti di formazione pertinenti, compresi gli istituti di ricerca pertinenti all'interno degli Stati membri;

- c) contribuiscono all'elaborazione dei programmi di lavoro, dei calendari annuali e del sito web di CEPOL e li promuovono;
 - d) rispondono alle richieste di informazioni e consulenza di CEPOL.
3. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore esecutivo, per assistere CEPOL in questioni operative, in particolare per:
- a) esaminare ed elaborare proposte volte a migliorare l'efficacia di CEPOL sul piano operativo e a incoraggiare l'impegno degli Stati membri;
 - b) organizzare e coordinare tempestivamente le opportune nomine dei partecipanti alle attività a livello nazionale;
 - c) coordinare lo svolgimento di attività e le riunioni all'interno del proprio Stato membro;
 - d) fornire supporto nell'istituzione di programmi di scambio per i funzionari delle autorità di contrasto.
4. Ciascuno Stato membro struttura l'organizzazione e il personale dell'unità nazionale conformemente alla propria legislazione nazionale.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DI CEPOL

Articolo 7

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione di CEPOL comprende:

- a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 9;
- b) un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 15;
- c) un comitato scientifico per la formazione ai sensi dell'articolo 16;
- d) se del caso, ogni altro organo consultivo istituito dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

SEZIONE 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro, il supplente lo rappresenta.
3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
4. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

Articolo 9

Funzioni

1. Il consiglio di amministrazione:
 - a) ogni anno adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 10, un documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale di CEPOL e il programma di lavoro annuale per l'anno successivo;
 - b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale di CEPOL ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di CEPOL a norma del capo IV;
 - c) adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di CEPOL e la trasmette, entro il 1° luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;
 - d) adotta le regole finanziarie applicabili a CEPOL conformemente all'articolo 21;
 - e) adotta una strategia interna antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

- f) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico per la formazione;
- g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 4, in base a un'analisi delle esigenze;
- h) adotta il proprio regolamento interno;
- i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale CEPOL, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione¹⁹ ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
- i') per la programmazione del 2016 adotta, previo parere della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale²⁰;
- j) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- k) assicura, se del caso, una capacità di audit interno;
- l) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 23;
- m) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
- n) nomina i membri del comitato scientifico per la formazione;
- o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- p) prende tutte le decisioni, tenuto conto delle esigenze sia operative che finanziarie, in merito alla creazione delle strutture interne di CEPOL e, se necessario, alla loro modifica;
- q) adotta, se del caso, altre norme interne.

¹⁹ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

²⁰ Come previsto nel regolamento finanziario quadro rivisto (regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione), le informazioni contenute nell'attuale piano pluriennale in materia di politica del personale fanno parte del nuovo documento di programmazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Le nuove norme di programmazione si applicano a partire dal 1° gennaio 2016; il 2017 è il primo anno regolamentato dal nuovo documento di programmazione. Pertanto, l'obbligo di adozione separata del piano pluriennale in materia di politica del personale sussiste solo fino alla programmazione per il 2016.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
3. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 10

Programmazione annuale e pluriennale

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma pluriennale e il programma di lavoro annuale, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

2. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali.

La programmazione pluriennale è attuata mediante programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito delle valutazioni esterne e interne di cui all'articolo 33. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.

3. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziare per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui ai paragrafi 1 e 2. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale e/o pluriennale include la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 3, e le azioni connesse a tale strategia.
4. Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Articolo 11

Presidente

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 12

Riunioni

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo di CEPOL partecipa alle deliberazioni senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.
5. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. CEPOL provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Modalità di votazione

1. Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 23, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.
2. Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

SEZIONE 2

DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 14

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione di CEPOL. Risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di CEPOL.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferiti a CEPOL dal presente regolamento. In particolare spetta al direttore esecutivo:
 - a) assicurare la gestione corrente di EUROPOL;
 - b) presentare proposte al consiglio di amministrazione in relazione alla creazione delle strutture interne di CEPOL;
 - c) attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
 - d) elaborare il progetto di programma di lavoro annuale e di programmazione pluriennale e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
 - e) attuare il programma di lavoro annuale e la programmazione pluriennale e informare il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione;

- f) elaborare un progetto di adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- g) redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata di CEPOL e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione;
- h) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;
- i) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
- j) elaborare un progetto di strategia antifrode di CEPOL e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione;
- k) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a CEPOL;
- l) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di CEPOL ed eseguire il bilancio;
- m) assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;
- n) svolgere altri compiti derivanti dal presente regolamento.

SEZIONE 3

COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE

Articolo 15

Obiettivo e compiti

1. Il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che garantisce e orienta la qualità scientifica dell'attività di formazione di CEPOL. A tal fine, il direttore esecutivo lo associa quanto prima all'elaborazione di tutti i documenti di cui all'articolo 9 attinenti alla formazione.
2. Il comitato scientifico per la formazione è composto da undici persone dotate delle più alte qualifiche accademiche o professionali nelle materie contemplate dall'articolo 4 del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e una procedura

di selezione trasparenti. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico per la formazione. I membri del comitato scientifico per la formazione sono indipendenti. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. CEPOL pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico per la formazione.
4. La durata del mandato dei membri del comitato scientifico per la formazione è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile e i membri possono essere destituiti se non soddisfano più i criteri di indipendenza.
5. Il comitato scientifico per la formazione elegge il suo presidente e vicepresidente per un mandato di cinque anni. Esso delibera a maggioranza semplice. È convocato dal presidente fino a quattro volte all'anno. Se necessario, il presidente convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato.
6. Il direttore esecutivo o il suo rappresentante è invitato a partecipare alle riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto.
7. Il comitato scientifico per la formazione è assistito da un segretario, membro del personale CEPOL, designato dal comitato e nominato dal direttore esecutivo.
8. Il comitato scientifico per la formazione svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) consiglia il direttore esecutivo ai fini della stesura del programma di lavoro annuale e degli altri documenti strategici, onde garantirne la qualità scientifica e la coerenza con le politiche e le priorità dell'Unione nei settori pertinenti;
 - b) fornisce pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di sua competenza;
 - c) fornisce pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei piani formativi, sui metodi di apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici;
 - d) svolge qualsiasi altro compito consultivo riguardante aspetti scientifici dell'attività di formazione di CEPOL richiesto dal consiglio di amministrazione o dal direttore esecutivo.
9. Il bilancio annuale del comitato scientifico per la formazione è assegnato a una linea di bilancio specifica di CEPOL.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 16

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese di CEPOL sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di CEPOL.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di CEPOL devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate di CEPOL comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea.
4. CEPOL può godere del finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ed eccezionali ai sensi delle regole finanziarie di cui all'articolo 21 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.
5. Le spese di CEPOL comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
6. Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti grandi progetti la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Articolo 17

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario successivo.
3. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di CEPOL è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo.
4. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché

l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.

6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo dell'Unione europea destinato a CEPOL.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di CEPOL.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di CEPOL. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
9. Ai progetti riguardanti gli immobili, che possono avere implicazioni significative per il bilancio di CEPOL si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione²¹.

Articolo 18

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio di CEPOL.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione pertinente ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 19

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile di CEPOL comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, CEPOL trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.
3. Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di CEPOL consolidati con i conti della Commissione.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di CEPOL ai sensi dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile stabilisce i conti definitivi di CEPOL. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di CEPOL.

²¹ GUL 328 del 7.12.2013 pag. 42.

6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile di CEPOL trasmette il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio di amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso.
8. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 20

Regole finanziarie

1. Le disposizioni finanziarie applicabili a CEPOL sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento di CEPOL e previo accordo della Commissione.
2. CEPOL può concedere sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli Stati membri per attività di formazione relativa ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

CAPO V

PERSONALE

Articolo 21

Disposizioni generali

1. Al personale CEPOL si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti²² e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

²² GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

Articolo 22

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di CEPOL ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, CEPOL è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri di CEPOL.
4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni.
5. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione.
7. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 23

Esperti nazionali distaccati

1. CEPOL può avvalersi di esperti nazionali distaccati.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso CEPOL.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 24

Status giuridico

1. CEPOL è un organismo dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, CEPOL ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. CEPOL ha sede a Budapest (Ungheria).

Articolo 25

Privilegi e immunità

A CEPOL e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 26

Regime linguistico

1. A CEPOL si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio²³.
2. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno di CEPOL.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di CEPOL sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 27

Trasparenza

1. Ai documenti in possesso di CEPOL si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate da CEPOL ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

²³ Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958.

4. Il trattamento di dati personali da parte di CEPOL è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001²⁴.

Articolo 28

Lotta antifrode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013²⁵, CEPOL, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativa, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)²⁶ e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale CEPOL utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da CEPOL.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96²⁷, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati da CEPOL.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di CEPOL contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

Articolo 29

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

²⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

²⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

²⁶ Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999 pag. 15).

²⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

CEPOL applica i principi di sicurezza contenuti nelle disposizioni in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate, di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom²⁸. L'applicazione dei principi di sicurezza comporta, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

Articolo 30

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale di CEPOL è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da CEPOL.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale CEPOL risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale CEPOL nei confronti di CEPOL è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 31

Valutazione e riesame

1. Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 43, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di CEPOL e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato di CEPOL e le implicazioni finanziarie di tale modifica.
2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
3. Ogni due valutazioni, è effettuato anche un bilancio dei risultati ottenuti da CEPOL in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che l'esistenza di CEPOL non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.

Articolo 32

²⁸ Decisione 2006/548/CE, Euratom della Commissione, del 2 agosto 2006, che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom.

Indagini amministrative

Le attività di CEPOL sono sottoposte alle indagini del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 33

Cooperazione con gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1. CEPOL è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.
2. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, CEPOL può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di paesi terzi, gli istituti di formazione di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.
3. Conformemente ai paragrafi 1 e 2, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità con cui i paesi terzi interessati possono partecipare alle attività di CEPOL, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate da CEPOL, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto.
4. CEPOL coopera con gli organismi dell'Unione competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento e menzionati al paragrafo 2, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi, conformemente al presente regolamento o alle pertinenti disposizioni della decisione 2005/681/GAI. Tali accordi di lavoro possono essere conclusi solo con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione dalla Commissione.

Articolo 34

Accordo di sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di CEPOL in Ungheria e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche in esso applicabili al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale CEPOL e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tra CEPOL e l'Ungheria.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento di CEPOL, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 35

Successione legale generale

1. CEPOL istituita con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI.
2. Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'accordo di sede concluso in base alla decisione 2005/681/GAI cessa di avere efficacia dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

Articolo 36

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

1. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di CEPOL istituita in base all'articolo 10 della decisione 2005/681/GAI scade il [data di entrata in vigore del presente regolamento].
2. Nel periodo tra il [data di entrata in vigore del presente regolamento] e il [data di applicazione del presente regolamento], il consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 10 della decisione 2005/681/GAI:
 - a) esercita le funzioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
 - b) prepara l'adozione delle norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti CEPOL di cui all'articolo 29 del presente regolamento e sull'obbligo del segreto e della riservatezza e in materia di protezione delle informazioni sensibili e classificate UE di cui all'articolo 31 del presente regolamento;
 - c) appronta qualsiasi altro strumento necessario per l'applicazione del presente regolamento;
 - d) esamina le norme interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione ai sensi della decisione 2005/681/GAI per consentire al consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 8 del presente regolamento di prendere una decisione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 37

Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo e al personale

1. Il direttore di CEPOL nominato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2005/681/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade dopo il [data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima del [data di applicazione del presente regolamento], esso è automaticamente prorogato per un anno a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento].
2. Qualora il direttore esecutivo non intenda o non possa agire conformemente al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione, in attesa della nomina di cui all'articolo 23, designa un direttore esecutivo ad interim che esercita le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un periodo massimo di diciotto mesi.
3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi relativi al personale assunto ai sensi della decisione 2005/681/GAI.
4. I contratti di lavoro del personale di cui al paragrafo 1 possono essere rinnovati a norma del presente regolamento nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 38

Disposizioni transitorie di bilancio

La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 25 della decisione 2005/681/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite nella medesima decisione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Abrogazione

A decorrere dalla sua data di applicazione il presente regolamento sostituisce la decisione 2005/681/GAI.

Articolo 40

Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di amministrazione

Le norme interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione ai sensi della decisione 2005/681/GAI rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.

Articolo 41

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal [data di applicazione].

Tuttavia, gli articoli 36, 37 e 38 si applicano a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Scheda finanziaria legislativa "Agenzie"

della

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**relativa alle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
(sezione Commissione europea) a uso dei servizi della Commissione**

[che correda ogni proposta o iniziativa sottoposta all'autorità legislativa concernente gli organismi
di cui all'articolo 208 del regolamento finanziario

(articolo 31 del regolamento finanziario e articolo 19 delle modalità di applicazione)]

- 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
 - 1.1. Titolo della proposta/iniziativa**
 - 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB**
 - 1.3. Natura della proposta/iniziativa**
 - 1.4. Obiettivi**
 - 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**
 - 1.6. Durata e incidenza finanziaria**
 - 1.7. Modalità di gestione previste**

- 2. MISURE DI GESTIONE**
 - 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**
 - 2.2. Sistema di gestione e di controllo**
 - 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

- 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
 - 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**
 - 3.2. Incidenza prevista sulle spese**
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]*
 - 3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]*
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*
 - 3.3. Incidenza prevista sulle entrate**

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁹

Settore: AFFARI INTERNI (Titolo 18)

Attività: 18 02 Sicurezza interna

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**³⁰
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Istituita nel 2000 con decisione del Consiglio, l'Accademia europea di polizia (CEPOL) è diventata un'agenzia dell'UE nel 2005 (decisione 2005/681/GAI del Consiglio). CEPOL riunisce alti funzionari delle forze di polizia di tutta Europa per incoraggiare la cooperazione transfrontaliera in materia di lotta alla criminalità e di mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Il programma di Stoccolma afferma che per promuovere un'autentica cultura europea in materia giudiziaria e di applicazione della legge è essenziale intensificare la formazione relativa alle tematiche connesse all'Unione e che occorrerebbe porsi come obiettivo regimi di formazione europea sistematica. Di conseguenza, la Commissione, prima di proporre il presente regolamento, ha proposto un programma di formazione europea delle autorità di contrasto basato sulle attività attualmente svolte da CEPOL, in considerazione del fatto che, con l'attuale base giuridica, CEPOL potrà attuare solo in parte il suddetto programma, in quanto la sua competenza è limitata agli alti funzionari e ufficiali di polizia.

²⁹ ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
³⁰ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Obiettivo specifico 1: coordinare le pertinenti formazioni e scambi a livello dell'UE per i funzionari delle autorità di contrasto

Obiettivo specifico 2: coordinare l'attuazione del programma di formazione europea delle autorità di contrasto

Attività ABM/ABB interessate

18 02 – Sicurezza interna

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Formare i funzionari delle autorità di contrasto e, di conseguenza, migliorare il funzionamento della polizia nell'Unione europea, rafforzare la fiducia reciproca tra le agenzie di contrasto, contribuire allo sviluppo di una cultura comune in materia di applicazione della legge e rendere quindi più efficace la risposta dell'Unione alle sfide comuni per la sicurezza.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

- Numero di analisi delle esigenze;
- numero di prodotti a garanzia della qualità;
- numero di piani formativi comuni;
- numero di moduli di formazione (e di formazione on line);
- numero di corsi forniti;
- numero di scambi organizzati;
- soddisfazione degli utenti.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

La formazione delle autorità di contrasto che risulterà dalla presente proposta migliorerà il funzionamento della polizia nell'Unione europea, contribuirà a rafforzare la fiducia tra le agenzie di contrasto e a sviluppare una cultura comune in materia di applicazione della legge, e renderà quindi più efficace la risposta dell'Unione alle sfide comuni per la sicurezza.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il valore aggiunto della partecipazione dell'UE alla formazione delle autorità di contrasto consiste nel garantire un approccio coordinato allo sviluppo e alla realizzazione di tale formazione. In questo campo molto è già stato fatto a livello nazionale dagli Stati membri e a livello dell'UE da CEPOL. Tuttavia, come spiegato nella comunicazione della Commissione relativa al programma di formazione europea delle autorità di contrasto, occorre fare di più, ad esempio per garantire che la formazione risponda alle esigenze connesse alle tematiche criminali considerate prioritarie a livello dell'UE e per assicurare un approccio coerente onde fornire una formazione a livello dell'UE conforme alle norme di qualità più elevate.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La comunicazione della Commissione relativa al programma di formazione europea delle autorità di contrasto si basa su un'analisi effettuata da CEPOL nel 2012 e su consultazioni estese tenutesi con gli esperti nazionali e le agenzie GAI. I risultati indicano la necessità di un approccio più coordinato e di conferire a un'agenzia dell'UE un forte ruolo di promozione e di coordinamento nell'attuazione del programma di formazione, in stretta cooperazione con altre agenzie e la rete di accademie nazionali di formazione. CEPOL è stata oggetto di una valutazione durata cinque anni, conclusasi nel 2011, e di uno studio esterno fatto eseguire dalla Commissione per poter elaborare una valutazione di impatto per la futura proposta legislativa. I risultati hanno evidenziato la necessità di aumentare la formazione sulla dimensione europea degli aspetti di polizia, di migliorare il coordinamento tra CEPOL, gli Stati membri e le altre agenzie e di migliorare la governance e la struttura attuali di CEPOL.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

CEPOL coopera con altre agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni (tra cui Europol, Frontex e l'Agenzia per i diritti fondamentali). Valutando le esigenze di formazione strategica e focalizzandosi sulle priorità dell'Unione nel settore della sicurezza interna e dei suoi aspetti esterni, in linea con i cicli programmatici pertinenti, CEPOL garantirà che le attività di formazione delle autorità di contrasto competenti svolte dalle attuali agenzie dell'Unione europea e altri organismi pertinenti siano elaborate in modo coerente, senza doppioni.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria**

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. **Modalità di gestione previste**³¹

Dal bilancio 2014

- Gestione diretta** a opera della Commissione
 - a opera delle agenzie esecutive
 - **Gestione concorrente** con gli Stati membri

³¹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

- Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

In base alla proposta di regolamento, CEPOL è tenuta a elaborare ogni anno un documento di programmazione contenente la sua programmazione pluriennale e il suo programma di lavoro annuale. Inoltre, ogni cinque anni la Commissione dovrà far eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di CEPOL e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato di CEPOL e le implicazioni finanziarie di una tale modifica.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

La trasformazione di CEPOL in un'agenzia incaricata di attuare il programma di formazione europea delle autorità di contrasto e coordinare l'apprendimento a livello dell'UE potrebbe sembrare alle parti interessate un obiettivo troppo ambizioso rispetto alle dimensioni attuali di CEPOL. Pertanto, la nuova struttura e governance di CEPOL devono tener conto delle modifiche del mandato dell'Agenzia.

Inoltre, devono essere presi in considerazione i rischi legati al trasferimento dell'Agenzia nella nuova sede, soprattutto in termini di personale.

2.2.2. Modalità di controllo previste

CEPOL sarà soggetta ai seguenti controlli: controllo di bilancio, audit interno, relazioni annuali della Corte dei conti, discarico annuale per l'esecuzione del bilancio dell'Unione ed eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziare all'Agenzia siano usate correttamente.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, all'Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2013, come indicato all'articolo 29 del regolamento.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...] [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (32)	di paesi EFTA ³³	di paesi candidati ³⁴	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
3	18 02 05 – Accademia europea di polizia (CEPOL)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...] [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

³² Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

³³ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁴ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Sicurezza e cittadinanza
---	---	--------------------------

Cepol			2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Titolo 1:	Impegni	(1)						
	Pagamenti	(2)						
Titolo 2:	Impegni	(1a)						
	Pagamenti	(2a)						
Titolo 3:	Impegni	(3a)						
	Pagamenti	(3b)						
TOTALE degli stanziamenti per CEPOL	Impegni	=1+1a +3	8,641	8,813	9,126	9,308	9,495	45,383
	Pagamenti	=2+2a (3b)	8,641	8,813	9,126	9,308	9,495	45,383

Osservazioni:

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"					
---	----------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: Affari interni							
• Risorse umane		0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,660
• Altre spese amministrative		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,015
TOTALE DG AFFARI INTERNI	Stanzamenti	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,675

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,675
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	8,776	8,948	9,261	9,443	9,63	46,058
	Pagamenti	8,776	8,948	9,261	9,443	9,63	46,058

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti di CEPOL

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	Tipo ³⁵	Costo medio	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE		
			z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale	
↓															
OBIETTIVO SPECIFICO 1³⁶															
Coordinare l'attuazione della politica dell'UE di formazione dei funzionari delle autorità di contrasto e fornire pertinenti formazioni e scambi a livello dell'UE.															
- Risultato	Coordinamento	0,201	5	0,955	5	0,974	5	1,009	5	1,029	5	1,049	25	5,015	
- Risultato	Piani formativi comuni, moduli di formazione e moduli di formazione on line	0,103	15	1,469	15	1,498	15	1,552	15	1,582	15	1,614	75	7,715	

³⁵ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

³⁶ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

- Risultato	N. di corsi forniti	0,034	113	3,673	113	3,746	113	3,879	113	3,956	113	4,036	565	19,289
- Risultato	N. di scambi organizzati	0,003	490	1,249	490	1,273	490	1,319	490	1,345	490	1,372	2450	86,558
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				7,345		7,491		7,758		7,912		8,071		38,577
OBIETTIVO SPECIFICO 2 Attuazione del programma di formazione europea delle autorità di contrasto														
- Risultato	Coordinamento dei 4 ambiti del programma , analisi delle esigenze e prodotti a garanzia della qualità	0,272	5	1,296	5	1,322	5	1,368	5	1,396	5	1,424	25	6,806

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2		1,296		1,322		1,368		1,396		1,424		6,806
COSTO TOTALE		8,641		8,813		9,126		9,308		9,495		45,383

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane di CEPOL

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
 - Mio EUR (al terzo decimale)

Risorse umane	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
Posti della tabella dell'organico (in unità)	28	30	30	30	30	
- di cui AD	17	19	19	19	19	
- di cui AST	11	11	11	11	11	
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)	20	16	16	16	16	
- di cui agenti contrattuali	10	10	10	10	10	
- di cui esperti nazionali distaccati (END)	10	6	6	6	6	
Totale personale	48	46	46	46	46	

Spese di personale	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
Posti della tabella dell'organico	2,762	2,913	3,014	3,014	3,014	14,716
- di cui AD	1,657	1,808	1,909	1,909	1,909	9,191
- di cui AST	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	5,525
Personale esterno	1,008	1,008	0,889	0,889	0,889	4,682
- di cui agenti contrattuali	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	2,664
- di cui esperti nazionali distaccati (END)	0,475	0,475	0,356	0,356	0,356	2,018
Totale spese di personale	3,770	3,921	3,902	3,902	3,902	19,398

Osservazioni:

I posti della tabella dell'organico di CEPOL per il 2014 sono: 27 TA (16 AD + 11 AST), 10 CA e 5,5 END. Nel 2016 l'Agenzia intende assumere un agente temporaneo supplementare come consigliere giuridico (1 AD), conformemente alla raccomandazione del Mediatore europeo. 3 posti per il programma di formazione europea delle autorità di contrasto sono già previsti per non ridurre a 25 il personale della CEPOL, in linea con la comunicazione COM(2013) 519 del 10 luglio 2013; uno dei tre posti supplementari sarà assegnato soltanto nel 2018. Si parte dal presupposto che il personale supplementare incaricato dell'attuazione del programma di formazione europea delle autorità di contrasto debba essere assunto nel 2017 (+ 1 AD); di conseguenza, il posto supplementare previsto per il 2018 dovrebbe essere

anticipato. I 4 membri del personale preposti al programma di formazione europea delle autorità di contrasto saranno incaricati di coordinare i 4 ambiti del programma e garantire che le attività di formazione si basino sull'analisi periodica delle esigenze di formazione e assicurino una formazione di alta qualità. Considerato che la comunicazione COM(2013) 519 prevede già 3 posti supplementari per CEPOL, soltanto 1 ETP dovrà essere anticipato al 2016, mentre 1 posto supplementare dovrà essere reperito nel 2017, in funzione delle risorse disponibili nella riserva di reimpiego per le agenzie attraverso le procedure di bilancio annuali.

Tutte le spese di personale sono state calcolate sulla base degli orientamenti della DG BUDG dell'8 agosto 2013: 1 AT = 132 000 EUR all'anno, 1 AC = 70 000 EUR all'anno, 1 END = 78 000 EUR all'anno. Ai fini del calcolo si è tenuto conto del coefficiente correttore per l'Ungheria (76,1%).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di posti in organico e personale esterno

POSTI DELLA TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppo di funzioni e grado	2016	2017	2018	2019	2020
	Posti temporanei	Posti temporanei	Posti temporanei	Posti temporanei	Posti temporanei
AD 16					
AD 15					
AD 14			1	1	1
AD 13	1	1			
AD 12			1	2	2
AD 11	1	2	2	2	2
AD 10	2	2	2	2	2
AD 9	3	3	3	3	4
AD 8					
AD 7	2	2	2	2	2
AD 6					
AD 5	8	9	8	7	8
Totale AD	17	19	19	19	19
AST 11					
AST 10					
AST 9					
AST 8			1	2	2
AST 7		1	1	1	2
AST 6	1	1	1	1	1
AST 5	2	2	2	2	2
AST 4	2	2	2	2	2
AST 3	6	5	4	3	2
AST 2					
AST 1					

Totale AST	11	11	11	11	11
AST/SC 6					
AST/SC 5					
AST/SC 4					
AST/SC 3					
AST/SC 2					
AST/SC 1					
Totale AST/SC					
TOTALE	28	30	30	30	30

PERSONALE ESTERNO

AGENTI CONTRATTUALI	stima 2016*	stima 2017*	stima 2018*	stima 2019*	stima 2020*
FG IV	2	2	2	2	2
FG III	7	7	7	7	7
FG III	1	1	1	1	1
FG I					
Totale	10	10	10	10	10

Esperti nazionali distaccati	stima 2016*	stima 2017*	stima 2018*	stima 2019*	stima 2020*
Totale	10	6	6	6	6

(*) Stima basata sui costi medi

Le cifre di questa tabella dell'organico sono indicative. La tabella dell'organico di ciascun anno è soggetta alla decisione dell'autorità di bilancio. L'aumento dei gradi nella tabella dell'organico non comporta un reinquadramento automatico del personale, per il quale deve essere rispettata la normale procedura di valutazione e reinquadramento.

3.2.3.3. Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1	1	1	1	1	1
TOTALE	1	1	1	1	1	1

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Rappresentare la Commissione nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Redigere il parere della Commissione sul programma di lavoro annuale e controllarne l'attuazione. Controllare l'esecuzione del bilancio. Assistere l'Agenzia nell'elaborazione delle sue attività conformemente alle politiche dell'UE, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di esperti.
--------------------------------	--

La descrizione del calcolo dei costi per un equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato, sezione 3.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁷.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

³⁷ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁸							
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

³⁸ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

ALLEGATO
della SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Decisione della Commissione relativa alle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione europea) a uso dei servizi della Commissione

- 1. QUANTITÀ E COSTO DELLE RISORSE UMANE CONSIDERATE NECESSARIE**
- 2. COSTO DELLE ALTRE SPESE DI NATURA AMMINISTRATIVA**
- 3. METODI DI CALCOLO UTILIZZATI PER STIMARE I COSTI**
 - 3.1. Risorse umane**
 - 3.2. Altre spese amministrative**

Il presente allegato accompagna la scheda finanziaria legislativa nel corso della consultazione interservizi.

Le tabelle di dati sono utilizzate per compilare le tabelle contenute nella scheda finanziaria legislativa. Esse sono esclusivamente destinate ad uso interno della Commissione.

1. COSTO DELLE RISORSE UMANE CONSIDERATE NECESSARIE

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE	
		ETP	Stanzamenti	ETP	Stanzamenti	ETP	Stanzamenti	ETP	Stanzamenti	ETP	Stanzamenti	ETP	Stanzamenti
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)													
18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	AD	1	0,132	1	0,132	1	0,132	1	0,132	1	0,132	1	0,660
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	AD												
	AST												
• Personale esterno³⁹													
XX 01 02 01 (dotazione globale)	AC												
	END												
	INT												
XX 01 02 02 (nelle delegazioni)	AC												
	AL												
	END												
	INT												
	JED												
Altre linee di bilancio (<i>specificare</i>)													
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale		1	0,132	1	0,132	1	0,132	1	0,132	1	0,132	1	0,660

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

³⁹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE		
		ETP	Stanzamenti	ETP	Stanzamenti	ETP	Stanzamenti	ETP	Stanzamenti	ETP	Stanzamenti	ETP	Stanzamenti	
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)														
10 01 05 02 (ricerca diretta)	AD													
	AST													
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)	AD													
	AST													
• Personale esterno⁴⁰														
XX 01 04 yy Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").	- in sede	AC												
		END												
		INT												
	- nelle delegazioni	AC												
		AL												
		END												
		INT												
XX 01 05 02 (ricerca indiretta)	JED													
	AC													
	END													
10 01 05 02 (ricerca diretta)	INT													
	AC													
	END													
Altre linee di bilancio (<i>specificare</i>)														
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale														
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato. TOTALE		1	0,132	1	0,132	1	0,132	1	0,132	1	0,132	1	0,660	

⁴⁰ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

2. COSTO DELLE ALTRE SPESE DI NATURA AMMINISTRATIVA

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
 La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale						
in sede						
18 01 02 11 01 - Spese per missioni e di rappresentanza	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,015
XX 01 02 11 02 - Spese per conferenze e riunioni						
XX 01 02 11 03 - Comitati ⁴¹						
XX 01 02 11 04 - Studi e consulenze						
XX 01 03 01 03 – Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ⁴²						
XX 01 03 01 04 – Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ⁴						
Altre linee di bilancio (<i>specificare</i>)						
nelle delegazioni						
XX 01 02 12 01 – Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza						
XX 01 02 12 02 – Perfezionamento professionale						
XX 01 03 02 01 - Acquisto o affitto di immobili						
XX 01 03 02 02 - Materiale, mobilio, forniture e servizi						
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,015

⁴¹ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

⁴² TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale						
XX 01 04 yy - Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA")						
- in sede						
- nelle delegazioni						
XX 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca indiretta						
10 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca diretta						
Altre linee di bilancio (<i>specificare</i>)						
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale						

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

TOTALE RUBRICA 5 ed esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,015
---	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3. METODI DI CALCOLO UTILIZZATI PER STIMARE I COSTI

3.1. Risorse umane

Questa parte stabilisce il metodo di calcolo utilizzato per stimare il fabbisogno di risorse umane (ipotesi sul carico di lavoro, compresi impieghi specifici (profili professionali Sysper 2), categorie di personale e costi medi corrispondenti)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale
<u>NB:</u> I costi medi per ciascuna categoria di personale in sede sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms
<ul style="list-style-type: none">• Funzionari e agenti temporanei Il costo medio di 1 AD è 132 000 EUR all'anno sulla base della circolare della DG Bilancio alla rete delle unità finanziarie (RUF) dell'8 agosto 2013
<ul style="list-style-type: none">• Personale esterno

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale
<ul style="list-style-type: none">• Soltanto posti a carico del bilancio della ricerca
<ul style="list-style-type: none">• Personale esterno

3.2. Altre spese amministrative

Precisare il metodo di calcolo utilizzato per ciascuna linea di bilancio, in particolare le ipotesi su cui si basa (ad esempio, il numero di riunioni all'anno, i costi medi, ecc.)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale
Ipotesi: 6 missioni all'anno, con un costo medio di missione di 500 EUR (1 membro del personale che partecipa a 2 riunioni dei punti nazionali di coordinamento, 2 membri del personale che partecipano a 2 riunioni del consiglio di amministrazione)

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale